

COLLABORAZIONE TRA CITTADINI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI – DISPOSIZIONI GENERALI – PROGRAMMAZIONE -

- Finalità, oggetto e ambito di applicazione –

1. Le norme contenute nella presente scheda programmatica, in armonia con le previsioni della Costituzione, disciplinano le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

2. La promozione della cittadinanza attiva, in attuazione degli articoli 118, comma 5 e 117, comma 6, della Costituzione e dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, è riconosciuta quale funzione istituzionale dell'ente. 22 3. Restano distinte dalla materia oggetto del presente tutte le altre previsioni regolamentari vigenti che disciplinano l'erogazione di benefici economici e strumentali.

- Definizioni –

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a. beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali che, indipendentemente dalla titolarità, i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini;

b. amministrazione condivisa dei beni comuni: attività di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, per la fruizione collettiva, in collaborazione con il Comune nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative. L'amministrazione condivisa dei beni comuni è promossa dalla libera iniziativa dei cittadini attivi, dalle associazioni di volontariato, e dalla civica amministrazione;

c. cittadini attivi: tutti i soggetti individuali, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche esercitanti attività economiche, che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto e senza spendita del nome, svolgono attività in favore della comunità e dell'interesse generale.

Sono altresì cittadini attivi le imprese e gli operatori economici che in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto e senza spendita del nome, svolgono attività in favore della comunità e dell'interesse generale relativamente a beni pubblici destinati alla fruizione collettiva e non esclusiva;

d. proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, diretta a realizzare un intervento di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;

e. patto di collaborazione: accordo in forma scritta mediante il quale il Comune e i cittadini attivi e associazioni di volontariato, definiscono finalità, obiettivi e risultati attesi, nonché modalità gestionali degli interventi di cui alla lettera precedente;

f. cura: attività volte alla protezione, conservazione e manutenzione beni comuni urbani, di proprietà del Comune; i cittadini attivi possono fare oggetto di cura anche beni comuni di proprietà privata o di altri enti pubblici, conferiti nelle forme ammesse dall'ordinamento e secondo regole condivise con il Comune.

La cura può essere occasionale o periodica; di norma la cura non può sostituirsi a prestazioni altrimenti programmate dal Comune bensì essere integrativa, complementare e migliorativa dei livelli di qualità perseguiti dal Comune.

Nel concetto di cura si ricomprendono anche le attività di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, promozione della protezione degli animali, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione del contrasto allo spreco alimentare, cultura dello sport e del benessere, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

riqualificazione e rivitalizzazione dell'ambiente urbano; promozione della cultura della sharing economy, del mecenatismo finalizzato all'interesse pubblico; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

promozione della cultura della legalità;

promozione di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita, spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

h. gestione condivisa: programma di attività di valorizzazione dei beni comuni urbani; di norma ha carattere periodico;

i. rigenerazione: programma di interventi volti alla tutela di un bene comune, o di parti di esso, che agisce sulla consistenza materiale del bene, allo scopo di riportarlo alla funzionalità originaria, di migliorare il profilo della funzionalità originaria. Il programma può essere integrato da una proposta di cura continuativa o gestione condivisa.

- Principi generali -

1. La collaborazione tra cittadini e Amministratore si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a. sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione è improntata al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana, e alla valorizzazione delle comunità territoriali;

b. autonomia civica: il Comune riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne e promuoverne l'esercizio effettivo;

c. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza e controllo, nonché gli obblighi dedotti nel patto di collaborazione, il Comune e i cittadini attivi si ispirano alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di comuni finalità di interesse generale; nella gestione delle attività di collaborazione, i cittadini attivi agiscono con piena autonomia;

d. solidarietà e responsabilità: il Comune e i cittadini attivi cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un patto di collaborazione, che stabilisce le condizioni e modalità alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza e disciplina i rispettivi profili di responsabilità; e. universalità e trasparenza: il Comune e i cittadini attivi riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa;

f. fruizione collettiva: la gestione del bene comune deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;

g. valorizzazione del pluralismo sociale e delle pari opportunità: la collaborazione tra il Comune e i cittadini attivi valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità;

h. adeguatezza e differenziazione: gli accordi di collaborazione sono proporzionati alla natura e complessità delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e sono differenziati a seconda della tipologia di bene comune, degli ambiti sociali al cui benessere sono funzionali, degli assetti patrimoniali ed economici eventualmente coinvolti;

i. sostenibilità: il Comune e i cittadini attivi verificano, con cadenza periodica determinata nel patto di collaborazione, che lo svolgersi delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale specificamente previste, potendo esse cessare per superamento di tali limiti; curano inoltre la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future;

j. informalità: il Comune interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni e commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, necessari a dare svolgimento delle attività oggetto del patto di collaborazione;

k. sussidi e agevolazioni: ogni aderente al patto di collaborazione sostiene indipendentemente i costi relativi alle proprie attività.

Sono permesse forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nelle forme previste dal presente atto normativo;

l. deflazione del contenzioso: il Comune e i cittadini attivi favoriscono la conciliazione bonaria delle controversie dipendenti dai patti di collaborazione, nelle forme ammesse dall'ordinamento.

- I cittadini attivi -

1. La partecipazione ad attività di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti, ed in particolare alle associazioni di volontariato. Nel caso di cittadini minorenni (di età non inferiore ad anni 16), la loro partecipazione può avvenire sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne esercita la tutela legale.

2. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie e extratributarie del Comune.

3. È ammessa la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani anche:

a. per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità, come misura attuativa della "sospensione del procedimento penale con messa alla prova", che per le ulteriori fattispecie penali ammesse dall'ordinamento;

b. come parte di misura alternativa alla detenzione o come parte del percorso trattamentale durante la pena detentiva;

Nella cura, nella gestione condivisa e nella rigenerazione dei beni comuni urbani il Comune può impiegare, secondo modalità concordate nei patti di collaborazione, giovani reclutati attraverso il Servizio Civile Nazionale.

- Patto di collaborazione –

1. Il patto sottoscritto costituisce titolo valido, anche se non in via esclusiva, per l'uso dei beni che ne sono oggetto e delle dotazioni connesse.
2. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e gli effetti attesi dal patto;
 - b. le azioni di cura, gestione condivisa, rigenerazione e il loro programma di massima;
 - c. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - d. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - e. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - f. le reciproche responsabilità;
 - g. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - i. le forme di sostegno messe a disposizione dall'Amministrazione comunale;
 - j. le misure di monitoraggio e pubblicità del patto;
 - k. eventuale supporto tecnico del personale comunale competente, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'eventuale applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto;
 - l. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza delle norme di cui al presente atto o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - m. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

– Ambiti di responsabilità -

1. I cittadini attivi e le associazioni di volontariato, realizzano in autonomia le attività loro attribuite nei patti di collaborazione, con riguardo, nella misura in cui l'attività lo richiede, alle seguenti responsabilità (elenco esemplificativo):
 - custodia degli spazi e dei beni strumentali assegnati;
 - regolarità delle procedure di selezione degli appaltatori e conformità degli interventi alle regole dell'arte;
 - conduzione degli impianti tecnologici eventualmente presenti;

- sicurezza dei cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione, delle interferenze lavorative, della sicurezza antincendio e delle misure antinfortunistiche;
- sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collaborazione con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla presenza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e manifestazioni;
- protezione dei dati e della privacy;
- smaltimento dei rifiuti.

- DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE –

Procedimento di formazione del patto di collaborazione:

1- Proposte di collaborazione Le proposte di collaborazione possono essere presentate:

- a) a seguito di un avviso pubblicato dall'Amministrazione dove viene indicato l'oggetto e l'elenco degli spazi e degli edifici che potranno essere oggetto degli interventi e/o delle attività;
- b) dai cittadini attivi e associazioni di volontariato su base spontanea, negli ambiti previsti dal presente atto, con le modalità e forme previste dallo stesso, e pubblicato su Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale;
- c) sulla base di coprogettazione tra Amministrazione comunale e i cittadini attivi e associazioni di volontariato.

La proposta deve identificare con chiarezza il bene o attività in oggetto e presentare una relazione illustrativa del bene stesso, delle finalità, delle attività di cura programmabili e delle condizioni di fattibilità e di sostenibilità operativa ed economica proporzionata all'intervento proposto.

- esame e istruttoria delle proposte: Le proposte riguardanti i beni comuni e le attività di gestione degli stessi sono sottoposte, da parte del Responsabile del Servizio competente per materia, ad istruttoria finalizzata: - all'esame della realizzabilità dell'oggetto della proposta - ad acquisire le necessarie intese e autorizzazioni - a stabilire di concerto con i proponenti le condizioni definitive del patto di collaborazione; - alla verifica, delle seguenti condizioni:

- a) che i promotori non versino in alcuna delle condizioni ostative su previste;
- b) che i siti indicati risultino effettivamente e durevolmente disponibili ovvero non siano già interessati, se di proprietà comunale, da programmi di valorizzazione economica o da interventi di altro tipo;
- c) che l'attività che si intende proporre non sia già in programma;
- d) che la proposta arrechi un concreto miglioramento alla fruizione pubblica del bene che ne è oggetto;
- e) che la proposta possieda ragionevoli requisiti di fattibilità tecnica, economica e di sostenibilità, in ordine alle finalità generali perseguite, alle risorse concrete disponibili e necessarie;
- f) che la proposta non sia in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto del Comune, e non dia luogo ad attività:

- di propaganda politica, sindacale e/o religiosa;
- di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia);
- di presidio dell'ordine pubblico.

In fase istruttoria le proposte dei cittadini attivi o associazioni di volontariato, possono essere rifiutate motivatamente entro 60 giorni dalla data di ricezione attestata dal Protocollo generale, solo a seguito di un tentativo di mediazione tra il Comune e il proponente che abbia dato esito negativo.

- La redazione dello schema di accordo è, di norma, a cura del Servizio segreteria sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministrazione comunale.

La stipula del patto di collaborazione è preceduta dalla fase istruttoria come prevista sopra, ed è attribuita di norma al Responsabile del Servizio cui competono per materia i beni o le attività in oggetto;

La stipula del patto interviene a seguito di un provvedimento di approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta Comunale.

- Il Responsabile competente per materia può individuare, all'interno del patto, uno o più Referenti cui spetterà la responsabilità di verificare il rispetto dei contenuti sia sotto l'aspetto delle prescrizioni dettate che delle modalità di intervento.

- Il Comune si riserva di integrare il patto di collaborazione sottoscritto qualora se ne ravvisasse l'opportunità a seguito di aggiornamento regolamentare, prescrizioni normative sopraggiunte ecc.

– Patti di collaborazione non complessi

1. I cittadini e le associazioni che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo presentano la proposta di collaborazione al Comune.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione non complessi i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

3. Il Responsabile competente per materia, verificati il rispetto delle norme contenute nel presente atto e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.

4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Responsabile lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

5. La durata dei patti di collaborazione semplici non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del tipo di interventi/attività programmati.

– **Patti di collaborazione complessi** –

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini possono a loro volta proporre all'Amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta al Responsabile competente per materia che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. I cittadini o le associazioni di volontariato, che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione. La proposta deve essere corredata da un piano di fattibilità e sostenibilità tecnico economica attestante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie; essa può prevedere forme di cura e gestione condivisa.

5. Lo sviluppo progettuale è effettuato da soggetti esterni al Comune, in possesso di idoneo titolo professionale quando e se necessario; i progetti devono acquisire il nulla osta degli Organi tecnici dell'Amministrazione comunale.

6. L'esecuzione degli interventi di rigenerazione può essere effettuata esclusivamente da soggetti professionali, in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i), iscritti nella "white list" della Prefettura (di cui al D.P.C.M. 24.11.2016), nel rispetto delle normative in materia edilizia e previo rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, se necessario ai sensi degli artt. 6, lett a) e 8 del D.P.R. n. 380/2011.

7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

8. I cittadini attivi e le associazioni possono partecipare alla rigenerazione con interventi rientranti nelle abilità e nella diligenza ordinarie, sotto la direzione del Responsabile del cantiere.

9. Gli interventi realizzati sono acquisiti al patrimonio comunale mediante accessione senza oneri a carico dell'Amministrazione.

10. Nel caso la proposta di rigenerazione riguardi un bene non appartenente al Demanio/Patrimonio comunale, si adotta la presente disciplina in quanto applicabile e compatibile con le condizioni eventualmente richieste dal soggetto titolare del bene messo a disposizione.

11. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni o chiedendo eventualmente informazioni integrative.

12. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi il Responsabile competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

13. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

14. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i venti anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

15. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

16. Il Responsabile competente, verificati il rispetto del presente atto e la fattibilità tecnica, predispone, entro 20 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 15 giorni.

17. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Responsabile competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

- Interventi di cura occasionale -

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione di un patto di collaborazione ma, a cura del Responsabile competente per materia, verrà predisposto, secondo la natura della prestazione, un accordo specifico tra le parti.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica l'elenco degli interventi da realizzare e quelli realizzati.

- Monitoraggio della collaborazione -

1. I patti di collaborazione regolano le attività di monitoraggio e controllo delle attività, allo scopo di valutare in corso d'opera l'attualità dell'interesse perseguito, la congruenza tra finalità, obiettivi, risultati, sostenibilità e per individuare possibilità di miglioramento.

2. Il patto di collaborazione prevede di norma e nella misura in cui l'attività lo richiede, un piano di valutazione delle responsabilità, redatto di concerto tra l'Amministrazione e i promotori, con l'indicazione delle misure da osservare per il buon esito della collaborazione.

3. Il piano deve essere posto a conoscenza di tutti coloro che partecipano alle attività e può essere periodicamente aggiornato nell'ambito delle attività di monitoraggio. A prevenzione di ogni criticità è attivata una tempestiva ed esauriente informazione reciproca.

4. Il patto di collaborazione prevede inoltre le modalità di documentazione delle attività realizzate, di periodica valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione.

5. L'elenco dei patti sottoscritti è pubblicato da parte del Servizio comunale competente sul sito istituzionale dell'ente, Amministrazione Trasparente nella sezione apposita.